



# Comune di Villa d'Almè

Provincia di Bergamo

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE**

(Art. 113, del D.Lgs.18.04.2016 n. 50)

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 10/09/2020

Ulteriormente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 17/02/2022

## **Indice**

Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2	Costituzione del fondo lo svolgimento di funzioni tecniche
Art. 3	Ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche
Art. 4	Conferimento degli incarichi di progettazione interna
Art. 5	Ripartizione dell'incentivo
Art. 6	Modalità di corresponsione dell'incentivo
Art. 7	Termini temporali e penalità
Art. 8	Spese
Art. 9	Oneri a carico dell'Amministrazione
Art. 10	Disciplina transitoria ed entrata in vigore

## **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per l'incentivo per funzioni tecniche, costituito per le attività di cui al secondo comma del sopra citato art. 113 del D.lgs 50/2016.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, finalizzate alla predisposizione e alla stipula del contratto secondo le finalità e gli obiettivi definiti dall'Amministrazione, nonché a consentirne l'esecuzione nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, servizi e forniture, nei casi previsti dall'art. 149 del codice, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
6. Le attività rientranti nell'ambito applicativo del presente regolamento sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto a seguito di procedura comparativa la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Sono altresì comprese le attività previste per appalti di servizi e forniture che richiedano un capitolato di appalto e siano affidati con gara e comportino la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto quale soggetto diverso dal RUP. Sono esclusi dagli incentivi le forniture di beni di consumo e la manutenzione ordinaria.

## **Art. 2 - Costituzione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche**

1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale per la realizzazione dei singoli interventi è computato un importo denominato "*quota fondo per incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016*", pari al:
  - 1,9% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro la cui base di gara è inferiore a 40mila euro <sup>1</sup>;
  - 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro la cui base di gara è pari o superiore a 40mila euro <sup>1</sup>;
  - 0,5% degli importi posti a base di gara di ciascun servizio o fornitura superiore a 500mila euro <sup>1</sup>.
2. Qualora il valore dell'intervento venga ad aumentare in corso di esecuzione, compatibilmente con la vigente normativa, il compenso ulteriormente spettante verrà conguagliato a consuntivo in relazione alle prestazioni effettuate considerando l'aumento del costo;

---

<sup>1</sup> Fino al 10/09/2020 il primo comma dell'art. 2 stabiliva invece:

- 1,6% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura la cui base di gara è inferiore a 40mila euro;
- 1,8% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura la cui base di gara è compresa fra 40mila e 150mila euro;
- 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura la cui base di gara è superiore a 150mila euro

La modifica si applica per le fasi procedurali di ciascun intervento non ancora avviate alla data di esecutività della deliberazione che l'ha disposta (dunque dal 10/09/2020) e comunque non può comportare la modifica dei quadri economici già approvati.

3. L'ammontare del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. (Per gli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti a partire dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016) Qualora al personale interno dell'Ente vengano affidati uno o parte dei livelli di progettazione, e gli altri vengano assegnati invece a professionisti esterni, la quota di fondo determinata sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi viene ridefinita come segue:
  - progetto preliminare: 20 % della quota di cui al punto 1;
  - progetto definitivo: 40 % della quota di cui al punto 1;
  - progetto esecutivo: 40% della quota di cui al punto 1.

### **Art. 3 - Ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche**

1. Una quota pari all'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartita, per ciascuno lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
  - a) il responsabile unico del procedimento (Rup);
  - b) il tecnico o i tecnici che effettuano e firmano la validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
  - c) il personale incaricato della direzione lavori ed il direttore o coordinatore in fase di esecuzione (DL);
  - d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione (Tecnico Cre);
  - e) i collaboratori (tecnici e amministrativi o contabili) che, pur non firmando la validazione del progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio propedeutici all'avvio dei procedimenti di affidamento della progettazione e dell'appalto, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione (coll.).
  - f) Per gli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti a partire dal 19 agosto 2014 e fino al 19 aprile 2016, il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati (tecnico);
  - g) Per gli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti a partire dal 19 agosto 2014 e fino al 19 aprile 2016, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (tecnico sicurezza).
4. Poiché dal 1 gennaio 2013 tutto il personale del Comune è transitato in mobilità alle dipendenze dell'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè, le somme da erogare a titolo di incentivo ai soggetti elencati al precedente punto 3 (comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione) sono impegnate e trasferite in favore dell'Unione, la quale li introita e li eroga al personale dipendente cui spettano, operando le trattenute di legge. Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate

variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alla metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **Art. 4 - Conferimento degli incarichi**

1. Di norma, salvo motivate e certificate carenze in organico, gli incarichi di progettazione di opere pubbliche, stesura di capitolati d'appalto e disciplinari di gara per lavori, servizi o forniture vengono affidati a progettisti interni, purché (per i lavori pubblici) in possesso del diploma di laurea in Ingegneria/architettura o diploma di geometra e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico, e (per servizi o forniture), in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.
2. L'affidamento degli incarichi ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Responsabile del servizio che, in base al piano esecutivo di gestione, ha assegnate le risorse per l'attuazione dell'intervento, ovvero del Segretario, garantendo ove possibile un'opportuna rotazione del personale. Non occorre provvedimento formale d'incarico ogni qual volta il responsabile del servizio svolga direttamente la funzione tecnica per interventi di cui abbia assegnazione di risorse in base al piano esecutivo di gestione, oppure ogni qual volta la funzione tecnica rientri espressamente nei compiti del Responsabile dell'Ufficio incaricato, anche per categorie generali di procedimento, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno. In corso d'opera per motivate giustificazioni il personale incaricato sia per la parte progettuale che per la parte di Direzione lavori/contabilità/sicurezza/collaudo può essere modificato.
4. Per le attività di programmazione della spesa per investimenti s'intende incaricato il Responsabile del Servizio Finanziario, salvo che questi abbia incaricato con provvedimento formale un proprio collaboratore, per l'intera attività o parte di essa; in tale ultimo caso il provvedimento indica l'eventuale ripartizione fra Responsabile del Servizio e collaboratore.

#### **Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo**

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata allo svolgimento di funzioni tecniche, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascun intervento, come segue:

TABELLA RIPARTIZIONE

Tabella "A" funzione tecnica interna: <sup>2</sup>		parziali	totali
a)	responsabile unico del procedimento		65% (*)
b)	incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti		10%
c)	nucleo di verifica (se richiesta)		25% (**)
	soggetto che sottoscrive la validazione	15%	
	Collaboratori tecnici	5%	
	Collaboratori amm.vi /operativi	5%	
d)	Soggetto che individua il contraente (se diverso dal RUP)		25 % (**)
e)	Direzione lavori / direzione esecuzione e collaudo		25%
	Direzione lavori / direzione esecuzione	15%	
	Collaudo / verifica di conformità	10%	
Totale			100%

(\*) salvo scomputo per il nucleo di verifica, ai sensi della lettera c), e per il soggetto che individua il contraente, ai sensi della lettera d)

(\*\*) a scomputo del 70% previsto per il RUP

Tabella "B" opere pubbliche progettate e realizzate da privati (es: opere di urbanizzazione Piani Attuativi ovvero opere di compensazione ai sensi del Piano dei Servizi):		parziali	totali
a)	responsabile unico del procedimento		30% (*)
b)	soggetto che sottoscrive la validazione (se richiesta)		15% (**)
c)	Direzione lavori e collaudo		50%
	Direzione lavori	30%	

<sup>2</sup> Fino al 10/09/2020 la tabella A dell'art. 5 stabiliva:

Tabella "A" funzione tecnica interna:		parziali	totali
a)	responsabile unico del procedimento		70% (*)
b)	nucleo di verifica (se richiesta)		50% (**)
	soggetto che sottoscrive la validazione	30%	
	Collaboratori tecnici	10%	
	Collaboratori amm.vi /operativi	10%	
c)	Direzione lavori / direzione esecuzione e collaudo		30%
	Direzione lavori / direzione esecuzione	20%	
	Collaudo / verifica di conformità	10%	
Totale			100%

(\*) salvo scomputo per il nucleo di verifica, ai sensi della lettera b)

(\*\*) a scomputo del 70% previsto per il RUP

Dal 10/09/2020 la tabella A dell'art. 5 è stata così modificata:

Tabella "A" funzione tecnica interna:		parziali	totali
a)	responsabile unico del procedimento		70% (*)
b)	nucleo di verifica (se richiesta)		25% (**)
	soggetto che sottoscrive la validazione	15%	
	Collaboratori tecnici	5%	
	Collaboratori amm.vi /operativi	5%	
c)	Soggetto che individua il contraente (se diverso dal RUP)		25% (**)
e) d)	Direzione lavori / direzione esecuzione e collaudo		30%
	Direzione lavori / direzione esecuzione	20%	
	Collaudo / verifica di conformità	10%	
Totale			100%

(\*) salvo scomputo per il nucleo di verifica, ai sensi della lettera b), e per il soggetto che individua il contraente, ai sensi della lett. c)

(\*\*) a scomputo del 70% previsto per il RUP

La modifica del 10/09/2020 si applica per le fasi procedurali di ciascun intervento non ancora avviate a tale data e comunque non può comportare la modifica dei quadri economici già approvati (pertanto, se al nucleo di verifica è già stata liquidata la quota del 50%, ciò preclude la liquidazione del 25% al soggetto diverso dal RUP che individua il contraente).

L'attuale formulazione della tabella A dell'art. 5 si applica a partire dagli investimenti previsti in conto competenza nel bilancio 2022

	Collaudo	20%	
Totale			80%

(\*) salvo scomputo per il validatore, ai sensi della lettera b)

(\*\*) a scomputo del 30% previsto per il RUP

Tabella "C" lavori, servizi o forniture per i quali l'incarico di progettazione e direzione dell'esecuzione è affidato a professionisti esterni: <sup>3</sup>		parziali	totali
a)	responsabile unico del procedimento		85% (*)
b)	incaricati delle attività di programmazione della spesa (solo investimenti per lavori)		10% (**)
c)	soggetto che sottoscrive la validazione (se richiesta)		15% (**)
d)	Soggetto che individua il contraente (se diverso dal RUP)		25% (**)
e)	Direttore o coordinatore dell'esecuzione (se nominato)		15% (**)
f)	Collaudo / verifica di conformità		15%
Totale			100%

(\*) salvo scomputo per gli incaricati della programmazione della spesa, ai sensi della lettera b), per il soggetto che sottoscrive la validazione, ai sensi della lettera c), per il soggetto che individua il contraente, ai sensi della lettera d), e per il direttore o coordinatore dell'esecuzione, ai sensi della lettera e)

(\*\*) a scomputo dell'85% previsto per il RUP

2. Nel caso in cui durante il corso dell'intervento dovesse essere necessario predisporre qualsivoglia perizia di variante, il compenso da essa derivante verrà quantificato, solo nel caso di perizia suppletiva, conteggiando 2,0% del costo lordo di perizia in aumento rispetto al progetto e verrà liquidato dal Responsabile del servizio che ne curerà la ripartizione, all'approvazione dello stato finale. 3. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione è calcolato con riferimento alle parti progettate dal professionista appartenente all'Amministrazione comunale, previa ripartizione e valutazione del Responsabile del servizio tecnico.

<sup>3</sup> Fino al 10/09/2020 la tabella C dell'art. 5 stabiliva:

Tabella "C" lavori, servizi o forniture per i quali l'incarico di progettazione e direzione dell'esecuzione è affidato a professionisti esterni:		parziali	totali
a)	responsabile unico del procedimento		20%
b)	soggetto che sottoscrive la validazione		20%
c)	Collaudo / verifica di conformità		30%
Totale			70%

Dal 10/09/2020 la tabella C dell'art. 5 è stata così modificata:

Tabella "C" lavori, servizi o forniture per i quali l'incarico di progettazione e direzione dell'esecuzione è affidato a professionisti esterni:		parziali	totali
a)	responsabile unico del procedimento		85% (*)
b)	soggetto che sottoscrive la validazione (se richiesta)		15% (**)
c)	Soggetto che individua il contraente (se diverso dal RUP)		25% (**)
d)	Direttore o coordinatore dell'esecuzione (se nominato)		15% (**)
e)	Collaudo / verifica di conformità		15%
Totale			100%

(\*) salvo scomputo per il soggetto che sottoscrive la validazione, ai sensi della lettera b), per il soggetto che individua il contraente, ai sensi della lettera c), e per il direttore o coordinatore dell'esecuzione, ai sensi della lettera d)

(\*\*) a scomputo dell'85% previsto per il RUP

La modifica del 10/09/2020 si applica per le fasi procedurali di ciascun intervento non ancora avviate a tale data e comunque non può comportare la modifica dei quadri economici già approvati.

L'attuale formulazione della tabella C dell'art. 5 si applica a partire dagli investimenti previsti in conto competenza nel bilancio 2022

3. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
4. Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto come segue:
  - per quanto riguarda le funzioni (validazione, direzione lavori, collaudo, ecc.), la riduzione sarà pari alla quota corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 1;
  - per quanto riguarda i livelli di progettazione (incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti a partire dal 19 agosto 2014 e fino al 19 aprile 2016), l'importo complessivo da ripartire ai dipendenti ai sensi del comma 1 verrà ridotto sulla base delle percentuali di cui all'art. 2, comma 5, del presente regolamento.
5. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno incrementa la quota del fondo di cui all'art. 2

#### **Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità degli interventi, escludendo le attività manutentive, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile del servizio, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia anch'egli beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dello stesso, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, viene disposta dal Segretario.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per i progetti di opere e lavori pubblici, il responsabile del servizio provvede alla liquidazione del fondo, distintamente per ogni singola opera, nei seguenti termini:

a)	agli incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti e ai collaboratori	100% entro 30 giorni dalla validazione del progetto (in caso di previsione della spesa nel bilancio triennale) 100% entro 30 giorni dalla approvazione della variazione di bilancio (in caso di previsione inserita successivamente all'approvazione del bilancio triennale)
b)	al validatore e ai collaboratori	100% entro 30 giorni dalla validazione del progetto
c)	al responsabile del procedimento e collaboratori	50% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo / capitolato d'appalto; 50% entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione
d)	al soggetto che individua il contraente (se diverso dal RUP)	100% entro 30 giorni dall'aggiudicazione
e)	al direttore dei lavori / dell'esecuzione e al collaudatore / verificatore di conformità	100% entro 30 dalla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione



4. In caso di varianti in corso d'opera previste all'art. 149 il maggior costo del lavoro, servizio o fornitura sarà liquidato contestualmente all'approvazione della variante.
5. La liquidazione, come sopra specificato nei modi e misure, sarà comunque disposta non oltre quattro mesi dalla presentazione del progetto dell'opera.
6. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro / servizio / fornitura o della determinazione finale di approvazione da parte dell'Amministrazione non inibisce l'erogazione dell'incentivo.

#### **Art. 7 - Termini temporali e penalità**

1. Nel piano esecutivo di gestione o nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori / del servizio / della fornitura; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
  - Il responsabile (R.U.P.) per la violazione degli obblighi imposti a suo carico e nel caso in cui non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
  - I dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 106 comma 9 del D.lgs 50/2016, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sugli stessi in base al medesimo articolo di legge.
  - I dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento generale o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza;
5. Quando il ritardo della consegna degli elaborati progettuali superi il termine assegnato, salvo proroghe concesse ovvero per cause di forza maggiore debitamente motivate, si applicano le seguenti penali:
  - a) fino a 1/3 del termine assegnato, riduzione del 30%;
  - b) fino a 1/2 del termine assegnato, riduzione del 50%;
  - c) fino a 2/3 del termine assegnato, riduzione del 70%;
  - d) oltre 2/3 del termine assegnato, azzeramento del compenso incentivante.
6. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è di competenza del Responsabile del Servizio, ovvero del Segretario se il primo ricopre le funzioni di progettista o RUP;
7. Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'ente ha diritto di riprendere quanto, eventualmente, già corrisposto, salvo risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

#### **Art. 8 - Spese**

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, dei piani e dei capitolati, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti, dei piani e dei capitolati è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiali o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.
4. Per una più completa e puntuale realizzazione degli incarichi professionali da effettuarsi dal personale dell'ufficio, il Responsabile del servizio può affidare incarichi professionali esterni, con spesa a carico del Comune, per prestazioni specialistiche che non possono essere svolte dal personale assegnato al Servizio stesso.

#### **Art. 9 - Oneri a carico dell'Amministrazione**

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 24 del D.lgs 18.04.2016 n. 50.

#### **Articolo 10 – Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti ai lavori pubblici affidati o disposti anteriormente al 18 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 24/06/2014, n. 90, il cui art. 13-bis ha introdotto modifiche all'art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163), che saranno erogati, entro i limiti degli specifici stanziamenti tuttora conservati a residui, secondo la disciplina previgente (ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 10/05/2001, modificata con deliberazione successiva n. 96 del 24/05/2001 ed integrata con atto n. 135 del 07/11/2002.
2. Per gli incarichi relativi alla progettazione di lavori pubblici affidati o disposti a partire dal 19 agosto 2014 e fino al 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016) gli incentivi saranno erogati, entro i limiti degli specifici stanziamenti tuttora conservati a residui, sulla base del presente regolamento, fatto salvo che, in caso di progettazione interna, gli incentivi previsti per la validazione del progetto s'intendono invece attribuiti per l'attività di progettazione, e la tabella "A" dell'art. 5 è sostituita dalla seguente:

Tabella "A" progettazione interna:

a) responsabile unico del procedimento		20%
b) nucleo di progettazione		50 %
Progettiste e co-progettisti	30%	
Collaboratori tecnici	10%	
Collaboratori amm.vi /operativi	10%	
c) Direzione lavori e collaudo		30%
Direzione lavori	20%	
Collaudo	10%	
Totale		100%

Si applica altresì il comma 4 dell'art. 2.

3. Il presente regolamento si applica a regime per le funzioni tecniche svolte in virtù di incarichi conferiti a decorrere dal 20 aprile 2016, per lavori pubblici, servizi o forniture.
4. Per le acquisizioni di lavori pubblici, servizi o forniture effettuate tramite l'Unione dei Comuni in funzione di centrale unica di committenza, il fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche resta stanziato nel bilancio comunale, ed è trasferito all'Unione unicamente nei limiti ed ai fini dell'erogazione degli incentivi al personale dipendente come previsto dall'art. 3 comma 4. Qualora il RUP della fase di individuazione del contraente demandata alla centrale di committenza non coincida con il RUP delle fasi di

progettazione ed esecuzione (svolte dal Comune), l'incentivo previsto per quest'ultimo è ridotto dell'importo spettante al soggetto che individua il contraente ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, che viene devoluto al RUP della centrale di committenza ai sensi del comma 5 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016.

- 4-bis. Qualora l'individuazione del contraente sia demandata alla Provincia in qualità di Centrale Unica di Committenza, l'incentivo previsto per il RUP è ridotto dell'importo spettante al soggetto che individua il contraente ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, che viene devoluto al RUP della centrale di committenza ai sensi del comma 5 dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
6. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
7. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma.